CONFINDUSTRIA
TOSCANA CENTRO E COSTA
Firenze Livorno Massa Carrara

REGOLAMENTO
PRESIDI TERRITORIALI

INDICE

ART. 1	Costituzione	pag.3
ART. 2	Scopi	pag.3
ART. 3	Ammissione – Iscrizione	pag.3
ART. 4	Composizione	pag.3
ART. 5	Organi del Presidio	pag.4
ART. 6	Eleggibilità alle cariche sociali nel Presidio	pag.4
ART. 7	Durata e requisiti delle cariche sociali nel Presidio	pag.4
ART. 8	Assemblea	pag.4
ART. 9	Convocazione – Costituzione – Deliberazioni	pag.5
ART. 10	Comitato di Presidio	pag.5
ART. 11	Coordinatore	pag.6
ART. 12	Vice Coordinatori	pag.7
ART. 13	Delegati per la Piccola Industria	pag.7
ART. 14	Segreteria	pag.8
ART. 15	Forum dei Presidi Territoriali	pag.8
ART. 16	Norme di chiusura	pag.8

ART. 1 - Costituzione

Sono costituite nell'ambito di Confindustria Toscana Centro e Costa i Presidi territoriali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto associativo.
L'istituzione e la modifica dei Presidi e la definizione dei relativi ambiti sono deliberate dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa.
Il presente regolamento, predisposto in conformità allo Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, disciplina il funzionamento dei Presidi territoriali.
Qualora, per particolari esigenze del territorio, si riscontrasse l'opportunità di strutturare il Presidio con una organizzazione più semplice di quella prevista dal presente Regolamento, il Coordinatore ne fornirà preventiva comunicazione al Consiglio di Presidenza.

ART. 2 - Scopi

Ai Presidi territoriali, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Toscana Centro e Costa, nonché degli indirizzi del Consiglio Generale e della rispettiva Consulta di Delegazione, relativamente alla specificità del territorio di competenza, sono affidate le funzioni di relazioni istituzionali nei confronti degli Enti locali e di sviluppo associativo.
In particolare, i Presidi territoriali:

- svolgono la loro attività secondo gli indirizzi generali di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- esaminano i problemi del territorio del proprio Presidio avvalendosi anche di eventuali gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborano idonee soluzioni a tali problemi e le propongono ai competenti organi di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- individuano iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi del proprio territorio proponendone l'attuazione ai competenti organi di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- promuovono azioni di sensibilizzazione degli Enti locali e dell'opinione pubblica locale sulle infrastrutture di interesse generale, indicate dai competenti organi di Confindustria Toscana Centro e Costa che saranno localizzate nel territorio del Presidio.

ART. 3 - Ammissione - Iscrizione

Sulla domanda di adesione a socio, il Coordinatore del Presidio rende un parere non vincolante al Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa per le determinazioni previste dall'art. 5 dello Statuto associativo.
All'atto di ammissione a Confindustria Toscana Centro e Costa, le imprese sono iscritte dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa ai relativi Presidi territoriali, ove presenti, in base al territorio nel quale hanno la propria localizzazione principale. Le imprese che abbiano più localizzazioni sono iscritte contemporaneamente nei Presidi territoriali corrispondenti. Le imprese iscritte in più Presidi territoriali esercitano il diritto di voto in ciascuno dei Presidi nei quali sono iscritte.
Le aziende fuori Provincia possono avanzare richiesta di iscrizione al Presidio Territoriale con prossimità geografica con lettera indirizzata al Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa e al Coordinatore del Presidio Territoriale, i quali si riservano di accoglierla o meno.

ART. 4 - Composizione

Il Presidio territoriale è composto da tutte le imprese associate che abbiano la propria localizzazione nel territorio del Presidio e iscritte con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 - Organi del Presidio

Sono organi del Presidio:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Comitato di Presidio,
c) il Coordinatore.

ART. 6 - Eleggibilità alle cariche sociali nel Presidio

Sono eleggibili alle cariche del Comitato del Presidio, con esclusione dei Consiglieri semplici, i rappresentanti delle imprese con responsabilità aziendale di grado rilevante (come da Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa) iscritte al relativo Presidio territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, e in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 7 - Durata e requisiti delle cariche sociali nel Presidio

Tutte le cariche del Presidio sono gratuite e sono riservate ai soci di Confindustria Toscana Centro e Costa regolarmente iscritti al Presidio.

La durata delle cariche del Presidio è la seguente:

a) il Coordinatore dura in carica un biennio e può essere rieletto per il biennio successivo (con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento), nonché ogni qualvolta siano decorsi almeno due bienni consecutivi dall'ultimo mandato;
b) i Vice Coordinatori, laddove eletti, durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio;
c) i membri elettivi del Comitato di Presidio e i delegati per la Piccola Industria individuati dal Presidio durano in carica un biennio e sono rieleggibili allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo;

Determinano l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica associativa di Coordinatore e di componente del Comitato di Presidio i casi previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Presidio territoriale in regola con il versamento dei contributi associativi.

Spetta all'Assemblea:

1) eleggere ogni biennio dispari:

a) il Coordinatore del Presidio
b) i Vice Coordinatori eventualmente proposti dal Coordinatore
c) il Comitato di Presidio
d) i Delegati per la Piccola Industria

2) determinare le direttive di massima dell'attività del Presidio.

Nei Presidi territoriali strutturati come descritto nell'art. 1 comma 4, le cariche di cui al punto 1) sono designate dalla Consulta di Delegazione territoriale.

ART. 9 - Convocazione- Costituzione- Deliberazioni

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore, ovvero, ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci del Presidio.
L'Assemblea è convocata dal Coordinatore mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviata contestualmente per conoscenza al Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa e al Presidente della Consulta di Delegazione territoriale di appartenenza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.
In caso di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Presidio ed è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.
Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti.
Ogni socio ha diritto all'attribuzione dei voti secondo le regole stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.
È ammessa la facoltà di delega ad altro socio purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi. Ciascun socio non può avere più di una delega.
Le votazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

ART. 10 - Comitato di Presidio

Il Comitato di Presidio è composto dal Coordinatore, dal Past Coordinatore (nella prima composizione questo ruolo sarà assegnato al Presidente uscente), dagli eventuali Vice Coordinatori, da due Delegati per la Piccola Industria, e da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10 membri.
Alle riunioni del Consiglio di Presidio partecipa, senza diritto di voto, il delegato del Gruppo Giovani Imprenditori.

Per l'elezione dei membri del Comitato, il Coordinatore del Presidio, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea elettiva, invia una lettera (a mezzo posta elettronica) ai titolari delle imprese associate del territorio, per richiedere eventuali candidature, che dovranno pervenire alla Segreteria in tempo utile all'espletamento delle procedure previste per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Le candidature pervenute sono portate in votazione in Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Spetta al Comitato di Presidio:

a) curare il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, e nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa e dal presente regolamento;
b) costituire eventuali gruppi di lavoro per lo studio dei problemi del territorio del proprio Presidio;
c) individuare iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi del proprio territorio;
d) eleggere la Commissione di designazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore o ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Comitato è convocato dal Coordinatore mediante avviso scritto, spedito a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa e al Presidente della

Delegazione del territorio di competenza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.
Il Comitato è presieduto dal Coordinatore del Presidio ed è validamente costituito quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 dei suoi componenti. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione delle riunioni in cui sono previste all'ordine del giorno le votazioni a scrutinio segreto, quando è comunque richiesto il quorum costitutivo di almeno 1/3 dei suoi componenti.
È ammessa la partecipazione alle riunioni del Comitato anche attraverso strumenti di video e audioconferenza, fatta eccezione delle riunioni in cui sono previste all'ordine del giorno le votazioni a scrutinio segreto.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Coordinatore.
E' ammessa la facoltà di delega ad altro membro del Comitato. Ciascun membro del Comitato non può avere più di una delega.
Le votazioni vengono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.
Il Coordinatore può stabilire che alle riunioni del Comitato partecipino, senza diritto di voto, altri associati sulla base delle tematiche in discussione.

Nei Presidi territoriali strutturati come descritto nell'art. 1 comma 4, i componenti aggiuntivi dell'eventuale Comitato di Presidio sono designati dalla Consulta di Delegazione territoriale, in base alle autocandidature pervenute alla Presidenza di Delegazione.

ART. 11 - Coordinatore

Il Coordinatore:
a) convoca e presiede l'Assemblea;
b) convoca e presiede il Comitato del Presidio;
c) può proporre all'Assemblea fino a due Vice Coordinatori;
d) vigila sull'andamento e sull'attività del Comitato di Presidio, curando anche che gli organi di Confindustria Toscana Centro e Costa vengano tempestivamente informati delle iniziative, decisioni e problemi riguardanti il Presidio territoriale;
e) fa parte del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa ed è tenuto ad intervenire ai lavori dello stesso con regolarità. Non è ridesignabile per un successivo biennio qualora, nell'arco del mandato, non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio Generale;
g) il Coordinatore predispone un programma, che viene approvato dal Comitato del Presidio territoriale e successivamente dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa;
h) nell'ambito degli indirizzi del Consiglio Generale e su delega del Presidente dell'Associazione e del Presidente della Delegazione Territoriale di competenza, esercita funzioni di relazioni istituzionali nei confronti degli Enti locali.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del suo mandato, il Coordinatore del Presidio, con il parere favorevole del Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa e della Delegazione di competenza territoriale, formula una lista di non più di cinque imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Il Comitato del Presidio elegge a scrutinio segreto la Commissione di designazione composta da tre membri scelti tra gli imprenditori indicati nella lista.
In caso di dimissioni o decadenza del Coordinatore del Presidio, la Commissione di designazione è nominata dal Comitato del Presidio.
I membri della Commissione di designazione non sono eleggibili alla carica di Coordinatore di Presidio territoriale.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti del Presidio allo scopo di sottoporre all'Assemblea una o più indicazioni di candidati alla carica di coordinatore di Presidio. Le consultazioni della Commissione hanno una durata di almeno 2 settimane - e fino a un massimo di 4 settimane - e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Al termine del primo biennio, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore, il Comitato del Presidio dovrà verificare la disponibilità del Coordinatore alla rielezione per il secondo biennio; in tal caso non si costituirà la Commissione di designazione di cui ai commi precedenti: l'Assemblea del Presidio delibererà il rinnovo della carica per il secondo biennio. Qualora l'Assemblea non deliberi il rinnovo, si avvieranno le procedure di elezione previste per la prima nomina.

La carica di Coordinatore del Presidio territoriale è incompatibile con quelle di Presidente e Vice Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa e di Presidente di Sezione merceologica.
In caso di assenza o di impedimento, Coordinatore è sostituito nelle funzioni dal Vice Coordinatore da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Coordinatore più anziano d'età.

Venendo a mancare il Coordinatore, la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi.
Il nuovo Coordinatore dura in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Nei Presidi territoriali strutturati come descritto nell'art. 1 comma 4, il Coordinatore è designato dalla Consulta di Delegazione territoriale, in base alle autocandidature pervenute alla Presidenza di Delegazione.

ART. 12 – Vice Coordinatori

I Vice Coordinatori sono eletti dall'Assemblea, su eventuale proposta del Coordinatore, con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

I Vice Coordinatori del Presidio:
- affiancano il Coordinatore e collaborano nell'esercizio delle sue funzioni;
- fanno parte del Comitato di Presidio.

Nei Presidi territoriali strutturati come descritto nell'art. 1 comma 4, il Coordinatore del Presidio può proporre alla Consulta di Delegazione gli eventuali Vice Coordinatori.

ART. 13 - Delegati per la Piccola

I due Delegati per la Piccola Industria sono eletti dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Presidio che occupino fino a quarantanove dipendenti, come previsto dall'art 19 dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa, richiamato dall'art. 5 del Regolamento del Comitato Piccola Industria.
Per l'elezione dei due Delegati per la Piccola Industria, il Coordinatore del Presidio, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea elettiva, invia una lettera (a mezzo posta elettronica) ai titolari delle imprese associate del territorio che occupino non più di cinquanta dipendenti, per richiedere eventuali candidature che dovranno pervenire alla Segreteria in tempo utile all'espletamento delle procedure previste per la verifica del possesso di tutti i requisiti.
Le candidature pervenute sono portate in votazione (degli aventi diritto) in Assemblea con le modalità di cui all'art.9 del presente regolamento.
Qualora non pervengano candidature, il Coordinatore del Presidio propone all'Assemblea, per la votazione, i candidati Delegati per la Piccola Industria.
Il Coordinatore del Presidio non può presentare la propria candidatura.

Nei Presidi territoriali strutturati come descritto nell'art. 1 comma 4, i Delegati per la Piccola Industria sono designati dalla Consulta di Delegazione territoriale, in base alle autocandidature pervenute alla Presidenza di Delegazione.

ART. 14 - Segreteria

Ciascun Presidio territoriale, nell'ambito degli uffici e della struttura di Confindustria Toscana Centro e Costa, dispone delle risorse umane e dei locali necessari per le funzioni di segreteria e per ogni altra funzione necessaria al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto associativo e dall'articolo 2 del presente Regolamento.

ART. 15 - Forum dei Presidi territoriali

Per coordinare le attività dei Presidi territoriali e assicurare l'unitarietà delle attività di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali sull'intero territorio, i Coordinatori dei Presidi stessi, o loro delegati, si possono riunire nel Forum dei Presidi territoriali. Il Forum è convocato e presieduto dal Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa o da un suo delegato, scelto tra i Coordinatori dei Presidi territoriali in carica.

ART. 16 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Modificato dal Consiglio Generale in data 4 giugno 2026